

IN BREVE:

1. Prorogati al 20 luglio i versamenti dei soggetti ISA;
2. Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni;
3. Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d'imposta 2025;
4. Dichiarazione criptovalute 2026: novità e rischi;
5. Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%;
6. Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l'esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.;
7. Bonus mobili: la detrazione per il 2026;
8. Bonus "nuovi nati 2026": al via le domande sul portale INPS.

APPROFONDIMENTO:

- I. Definiti i punteggi di affidabilità fiscale a regime per i benefici premiali ISA.

IN BREVE

1. Prorogati al 20 luglio i versamenti dei soggetti ISA

D.L. 22 maggio 2026, n. 89, art. 6

L'art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha differito al 20 luglio 2026 il termine per i versamenti fiscali in scadenza il 30 giugno 2026 per i soggetti che applicano gli ISA, per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio nonché per i soci di soggetti trasparenti interessati dalla proroga stessa, senza alcuna maggiorazione. È possibile effettuare i versamenti anche nei 30 giorni successivi, quindi fino al 20 agosto 2026, con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga si è resa necessaria a causa del **ritardo nel rilascio del software per il calcolo degli stessi ISA**.

2. Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2026 riferita al periodo 2025.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata **tardiva**, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi **entro il 29 luglio 2026** versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000

euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con **ravvedimento operoso**, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 25% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata **omessa** ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di

imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

3. Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d'imposta 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160, ha definito **a regime** i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i **benefici previsti dal regime premiale ISA** a partire dal periodo d'imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti).

Vedi l'Approfondimento

4. Dichiarazione criptovalute 2026: novità e rischi

Con l'approssimarsi dei termini per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (compreso 730) si segnala un tema importante ma spesso sottovalutato dai contribuenti.

Tutti i contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il **quadro RW** (modello Redditi persone fisiche) o il **quadro W** (modello 730),

indicando il valore del portafoglio crypto al **31 dicembre** dell'anno fiscale.

Non esiste alcuna soglia di esenzione.

Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato.

L'**omessa compilazione del quadro RW (o W)** prevede **sanzioni** che variano **tra il 3% e il 15%** del valore delle crypto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché non esistono soglie di esenzione. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all'imposta sul valore delle crypto-attività, che si calcola nel quadro RW ed è pari al **2 per mille**.

A questi oneri vanno aggiunte le **sanzioni specifiche** previste per chi non avesse dichiarato le plusvalenze realizzate.

5. Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%

MIMIT, D.M. 17 marzo 2026

Il MIMIT, con D.M. 17 marzo 2026, ha autorizzato l'**incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028**.

L'aumento è finalizzato a garantire il finanziamento di progetti strategici da parte di diverse Camere di Commercio. Sarà applicato dalle 61 Camere di Commercio che ne hanno fatto richiesta: Agrigento, Alessandria-Asti, Aosta, Arezzo-Siena, Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi-Taranto, Cagliari-Oristano, Caltanissetta,

Caserta, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Cosenza, Cremona-Mantova-Pavia, Cuneo, Emilia, Ferrara e Ravenna, Firenze, Foggia, Frosinone-Latina, Genova, Gran Sasso d'Italia, Irpinia-Sannio, Lecce, Marche, Maremma e Tirreno, Messina, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Molise, Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte, Nuoro, Padova, Palermo Enna, Pistoia-Prato, Pordenone-Udine, Reggio Calabria, Rieti-Viterbo, Riviera di Liguria, Roma, Romagna, Salerno, Sassari, Sicilia orientale, Sondrio, Torino, Toscana Nord Ovest, Trapani, Trento, Treviso-Belluno, Umbria, Varese, Venezia Giulia, Venezia Rovigo, Verona, Vicenza.

Le **imprese, che avessero già versato il diritto annuale per l'anno 2026 senza la maggiorazione**, dovranno effettuare il conguaglio (versando la differenza) entro il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi 2025.

Molte della CCIAA interessate avevano già pubblicato la notizia dell'aumento, che restava però subordinato all'autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (autorizzazione ora ottenuta).

6. *Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l'esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.*

Corte di Cassazione, Ordinanza 19 marzo 2026, n. 6616

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6616/2026, è tornata a fare chiarezza sulle condizioni necessarie per beneficiare dell'**esenzione dall'imposta di donazione** nel trasferimento di quote societarie ai figli. Il principio espresso è netto: **non basta trasferire la "maggioranza della proprietà", ma è necessario che il beneficiario acquisisca il pieno controllo di diritto della società**. L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 permette di trasferire quote di S.r.l. ai discendenti senza pagare l'imposta di donazione, a patto che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società per almeno 5 anni.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un genitore aveva donato ai figli la nuda proprietà della partecipazione totalitaria (100%) di una S.r.l., riservando però a sé (usufruttuario) il diritto agli utili e, soprattutto, il diritto di voto sulle delibere di distribuzione degli utili.

Secondo i giudici, il trasferimento non è in questo caso idoneo a fruire del bonus fiscale. Il motivo risiede nella definizione di "controllo di diritto" (ex art. 2359 c.c.):

- per beneficiare dell'esenzione, il beneficiario deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- se il donante trattiene il potere di decidere sulla destinazione degli utili, il beneficiario non ha un controllo pieno;
- mancando la possibilità di incidere su una parte essenziale dei poteri riservati all'assemblea, non si configura quel "passaggio di testimone" gestionale che la norma intende agevolare.

La delibera sulla destinazione dell'utile non è un dettaglio secondario perché decidere se distribuire dividendi o accantonare riserve per investimenti futuri incide direttamente sulla struttura finanziaria e sul valore dell'ente. La Corte sottolinea che la scelta di non distribuire utili è legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l'interesse sociale. Se tale decisione viene assunta sistematicamente e senza giustificazioni valide, può persino configurarsi come un abuso di maggioranza.

Questa recente sentenza conferma che la pianificazione del passaggio generazionale richiede sempre un'analisi tecnica meticolosa.

7. Bonus mobili: la detrazione per il 2026

Anche nel 2026 resta accessibile il bonus mobili, ossia la detrazione IRPEF del 50% riconosciuta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero edilizio.

Per beneficiare della detrazione è necessario che gli acquisti siano **collegati a interventi di recupero del patrimonio edilizio**, realizzati su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali.

La data di inizio degli interventi deve essere anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese per mobili ed elettrodomestici.

Inoltre, gli interventi edilizi devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui vengono effettuati gli acquisti agevolabili. Quindi, per le spese sostenute nel 2026, i lavori di ristrutturazione non devono essere stati avviati prima del 1° gennaio 2025.

8. Bonus "nuovi nati 2026": al via le domande sul portale INPS

L'INPS ha ufficialmente aperto le procedure telematiche per richiedere il bonus "nuovi nati 2026", la misura di sostegno pensata per accompagnare le famiglie nei primi, bellissimi (e costosi) mesi di vita dei piccoli.

Possono richiederlo i genitori di **bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2026**.

Il beneficio è legato all'ISEE del nucleo familiare, con importi proporzionali alla fascia di reddito per garantire maggiore supporto a chi ne ha più bisogno.

La **domanda** può essere presentata:

- esclusivamente online attraverso il portale istituzionale INPS, accedendo con SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS,
- entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore.

Per approfondire:
<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.bonus-nuovi-nati.html>.

APPROFONDIMENTO

DEFINITI I PUNTEGGI DI AFFIDABILITÀ FISCALE A REGIME PER I BENEFICI PREMIALI ISA

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160, ha definito **a regime** i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i **benefici previsti dal regime premiale ISA** a partire dal periodo d'imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti). In relazione agli ISA del periodo d'imposta 2025 (per i soggetti "solari"), oggetto del modello Redditi 2026, ove il punteggio di affidabilità sia pari **almeno a 9**, per il periodo d'imposta 2025 oppure come media semplice tra il 2024 e il 2025, è possibile accedere ai seguenti benefici:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la **compensazione** dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo 2025;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di **compensazione** del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;

- esonero dal **visto di conformità**, ovvero dalla **prestazione della garanzia**, sulla richiesta di **rimborso** del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2026, per crediti d'importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal **visto di conformità**, ovvero dalla **prestazione della garanzia**, sulla richiesta di **rimborso** del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Per i punteggi **inferiori a 9, ma almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2025, oppure almeno pari a **8,5 come media semplice tra il 2024 e il 2025**, i benefici sopra indicati spettano fino all'importo massimo di **50.000 euro**, per i crediti IVA, e fino a **20.000 euro**, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Inoltre:

- qualora il risultato ISA sia pari almeno a 9 (per il 2025, o come media semplice tra il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
 - esclusione dalla disciplina delle società non operative ("di comodo");
 - esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non

ecceda di due terzi il reddito dichiarato;

- qualora il risultato ISA sia pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- qualora il risultato ISA sia pari a 8 per il periodo d'imposta 2025, si riducono di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

I soggetti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale**, per il biennio di adesione, applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA.

Un risultato ISA **minore o uguale a 6** potrà essere utilizzato per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.